



COMUNE DI NOLI
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Ufficio Tributi

REGOLAMENTO SULLA T.O.S.A.P. Tassa Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche

Ai sensi del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e ss. mm.
**(Approvato con delibera Consiglio Comunale n°14 del 16/03/2006
modificato con delibera C.C. n° 5 del 11/02/2009)**



COMUNE DI NOLI
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Ufficio Tributi

INDICE

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	5
ARTICOLO 2 - OGGETTO DELLA TASSA	5
ARTICOLO 3 – ESCLUSIONI	5
ARTICOLO 4 - CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE	6
ARTICOLO 5 - SOGGETTI PASSIVI	6
ARTICOLO 6 - FUNZIONARIO RESPONSABILE.....	6
<u>TITOLO I - TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE</u>	7
ARTICOLO 7 - DISTINZIONE PER DURATA	7
ARTICOLO 8 - PARTICOLARI TIPOLOGIE E CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA RELATIVA SUPERFICIE	7
ARTICOLO 9 - OCCUPAZIONE DI MARCIAPIEDI O BANCHINE.....	8
ARTICOLO 10 - DEHORS TEMPORANEI.....	9
ARTICOLO 11 - PASSI CARRABILI	9
ARTICOLO 12 - OCCUPAZIONI D'URGENZA	9
<u>TITOLO II - ATTO CONCESSORIO</u>	10
ARTICOLO 13 – OBBLIGATORIETÀ	10
ARTICOLO 14 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO	10
ARTICOLO 15 – CONTENUTO	10
ARTICOLO 16 – PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEGLI ATTI DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE ..	11
ARTICOLO 17 – ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	11
ARTICOLO 18 – TERMINE PER LA DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	12
ARTICOLO 19 –ISTRUTTORIA.....	12
ARTICOLO 20 – CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO	12
ARTICOLO 21 – RILASCIO DELLE CONCESSIONI E/O AUTORIZZAZIONI.....	13
ARTICOLO 22 – RISPETTO DEL DECORO E DEI VIGENTI REGOLAMENTI COMUNALI	13
ARTICOLO 23 – REVOCA	13
ARTICOLO 24 – REVOCA DELLA CONCESSIONE PER GRAVI INADEMPIENZE	13



COMUNE DI NOLI
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Ufficio Tributi

ARTICOLO 25 – RINUNCIA.....	14
ARTICOLO 26 – CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE.....	14
ARTICOLO 27 – SUBENTRO NELLA CONCESSIONE.....	14
ARTICOLO 28 – PROROGA DELL’AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA.....	15
ARTICOLO 29 – REGISTRO DELLE CONCESSIONI E/O AUTORIZZAZIONI.....	15
<u>TITOLO III - PAGAMENTO DELLA TASSA</u>	15
ARTICOLO 30 – SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO.....	15
ARTICOLO 31 – TASSA PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.....	16
ARTICOLO 32 – DETERMINAZIONE.....	16
ARTICOLO 33 – VERSAMENTO DELLA TASSA.....	16
ARTICOLO 34 – DEFINIZIONE AGEVOLATA.....	17
ARTICOLO 35 – DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE.....	17
ARTICOLO 36 – MODIFICAZIONE DELLE TARIFFE.....	17
ARTICOLO 37 – CRITERI PARTICOLARI DI DETERMINAZIONE DELLA TASSA PER LE OCCUPAZIONI, REALIZZATE DA AZIENDE EROGATRICI DI PUBBLICI SERVIZI.....	17
ARTICOLO 38 – MAGGIORAZIONI DELLA TASSA.....	18
ARTICOLO 39 – RIDUZIONE DELLA TASSA PER OCCUPAZIONI PERMANENTI.....	18
ARTICOLO 40 – RIDUZIONE DELLA TASSA PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE.....	19
<u>TITOLO IV - SANZIONI</u>	20
ARTICOLO 41 – OCCUPAZIONI ABUSIVE O IRREGOLARI.....	20
ARTICOLO 42 – RIMOZIONE D’UFFICIO.....	21
ARTICOLO 43 – ACCERTAMENTI, RISCOSSIONE COATTIVA.....	21
ARTICOLO 44 – SANZIONI.....	21
ARTICOLO 45 – RIMBORSI.....	22
<u>TITOLO IV – SANZIONI</u>	22
ARTICOLO 46 – GESTIONE DEL SERVIZIO.....	22
ARTICOLO 47 – VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO.....	22



COMUNE DI NOLI
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Ufficio Tributi

ARTICOLO 48 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI..... 22

ALLEGATI 24



COMUNE DI NOLI
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Ufficio Tributi

ARTICOLO 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento, redatto in attuazione dell'art. 38 e segg. del D.Lgs. 15.11.93 n.507 e successive modificazioni e integrazioni, disciplina, a partire dal 1° gennaio 2006, l'occupazione onerosa permanente o temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti o sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile di questo Comune ovvero di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di Legge. In assenza del titolo costitutivo, l'occupazione di un'area privata soggetta a pubblico passaggio è tassabile quando vi sia stata la volontaria sua messa a disposizione della collettività (dicatio ad patriam) da parte del proprietario, ovvero, allorché si sia verificata l'acquisizione della servitù pubblica per usucapione.

ARTICOLO 2 - Oggetto della Tassa

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Sono parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di Legge, la servitù di pubblico passaggio.

ARTICOLO 3 – Esclusioni

1. Non sono soggette a concessione le occupazioni di suolo privato o di spazi ad esso sovrastante o sottostante realizzate prima della costituzione della servitù pubblica.
2. Sono escluse dal regime concessorio le occupazioni degli spazi pubblici eseguite con balconi, verande ed altri infissi di carattere stabile.
3. Sono altresì escluse dalla tassa le seguenti tipologie di occupazioni:
 - a. le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, da Enti Religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti Pubblici e privati, diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica. Gli enti non commerciali predetti devono possedere le caratteristiche di cui ai commi 4 e 4 bis dell'art. 87 e dei commi 1 e 2 dell'art. 111 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917. Se trattasi di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) di cui all'art. 10 del Decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 è richiesto che abbiano dato al Ministero delle Finanze la comunicazione di cui all'art. 11 dello stesso decreto n. 460;
 - b. le occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, politiche, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero non comportanti attività di vendita o di somministrazione, e di durata non superiore alle 24 ore;



COMUNE DI NOLI
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Ufficio Tributi

- c. le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- d. le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
- e. le occupazioni necessario per l'esecuzione di opere o lavori appaltati dal Comune;
- f. le occupazioni di aree cimiteriali;
- g. le occupazioni occasionali e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- h. gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
- i. le occupazioni con innesti o allacci delle utenze private a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- j. le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico (taxi) comprese quelle finalizzate al trasporto di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- k. le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune o alla Provincia al termine della concessione medesima;
- l. le occupazioni con seggiovie e funivie;
- m. le occupazioni con vasi e fioriere purché non rechino intralcio alla circolazione;
- n. le targhe con proiezione inferiore a 5 cm.

ARTICOLO 4 - Classificazione del Comune

Ai sensi dell'art. 43 comma 1 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, questo Comune, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P., appartiene alla "V".

ARTICOLO 5 - Soggetti passivi

1. La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, all'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.
2. È occupante di fatto colui che ha materialmente ed all'evidenza, la disponibilità dello spazio o area pubblica, anche se nell'interesse di terzi.

ARTICOLO 6 - Funzionario responsabile

L'Amministrazione Comunale, designa il funzionario responsabile cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.



COMUNE DI NOLI
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Ufficio Tributi

L'Amministrazione Comunale comunica alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro 60 giorni dalla sua nomina.
Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 del presente articolo spettano al concessionario.

TITOLO I - TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

ARTICOLO 7 - Distinzione per durata

1. L'occupazione è permanente quando è stabile e di durata non inferiore all'anno. Tale tipo di occupazione è subordinata ad apposito atto di concessione.
2. L'occupazione è temporanea quando è di durata inferiore all'anno. Tale tipo di occupazione è soggetta ad autorizzazione.

ARTICOLO 8 - Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie

1. Occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo in genere.
Le occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo pubblico con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto, nonché le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi, sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in base alla lunghezza dei metri lineari.
In sede di prima occupazione per le occupazioni permanenti già realizzate all'1.1.99 dalle aziende di erogazione dei pubblici servizi sia con cavi, conduttori e impianti o qualsiasi altro manufatto sia nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, la tassa si applica ai sensi della lettera f) 1° comma. art.63 del D.Lgs. 446/97.
2. Impianti automatici di distribuzione.
Per gli impianti automatici di distribuzione sovrastanti il suolo, la tassa è ragguagliata alla superficie della figura piana geometrica derivante dalla proiezione al suolo dell'impianto stesso.
3. Occupazioni di aree destinate a parcheggio.
 - a) Per le aree vincolate al servizio pubblico di parcheggio, concesse in gestione a terzi, la superficie di riferimento della Tassa è quella complessivamente destinata al medesimo pubblico servizio o comunque quella risultante dal provvedimento di concessione. L'eventuale Tassa viene stabilita nella convenzione e/o concessione.
 - b) Per l'uso delle aree predisposte dal Comune a parcheggio non custodito a imitazione oraria, mediante l'uso di parchimetri o apparecchi simili di rilevazione automatica della durata della sosta e dell'entità della Tassa dovuta, la tariffa è determinata con riferimento all'utilizzo per ogni ora o frazione tenendo anche conto dei costi relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area e della strumentazione utilizzata.
 - c) L'individuazione della specifica tariffa oraria è fatta con l'atto di istituzione del parcheggio.
 - d) Ove la gestione dei parcheggi sia data in concessione, il concessionario è tenuto al pagamento della Tassa determinata nell'atto in funzione anche della tariffa da applicare agli utenti e della eventuale custodia offerta.



COMUNE DI NOLI
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Ufficio Tributi

4. Occupazioni con impianti per la distribuzione di carburanti.
Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione della Tassa è quella corrispondente all'intera area di servizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.
5. Occupazioni nei mercati settimanali o giornaliero.
Per i mercati settimanali, la superficie computabile ai fini della Tassa è quella risultante dall'atto autorizzatorio rilasciato ai singoli operatori commerciali.
6. Occupazioni nei mercatini e nelle fiere.
Per le occupazioni realizzate nell'esercizio di tali attività commerciali, la superficie di riferimento della Tassa è quella relativa al singolo posto assegnato con l'atto di concessione.
7. Spettacoli viaggianti e commercio in forma itinerante.
Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovagli, la superficie computabile ai fini della Tassa è quella risultante dall'atto di concessione.
8. Occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia.
 - a) Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc. finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione della Tassa è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale proiettato al suolo di tali strutture, ovvero a quello risultante dall'atto di autorizzazione. Al medesimo atto di autorizzazione occorre far riferimento per la individuazione della superficie concessa per uso cantiere.
 - b) Sul ponteggio o nell'area in concessione per l'occupazione da cantieri edili e d'obbligo l'esposizione di un cartello indicante:
 1. Titolare dell'Autorizzazione all'occupazione di Suolo;
 2. Esecutore dei lavori;
 3. Data di scadenza Autorizzazione Tosap;
 4. Numero autorizzazione Tosap.

ARTICOLO 9 - Occupazione di marciapiedi o banchine

1. L'occupazione di marciapiedi o banchine con tavoli, sedie, piante ornamentali, esposizione di merci o altro è soggetta a concessione comunale. Essa non è mai consentita davanti ai negozi che non siano di pertinenza di chi la richiede, durante le ore in cui questi sono aperti.
2. I marciapiedi o le banchine stradali possono essere occupati fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati.
3. Sul marciapiede e sulla banchina deve essere comunque riservata alla circolazione pedonale una zona di almeno m. ____ di larghezza.
4. Lo spazio oggetto della concessione sarà delimitato dal Comune a mezzo di contrassegni.



COMUNE DI NOLI
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Ufficio Tributi

ARTICOLO 10 - Dehors temporanei

1. Il rilascio delle concessioni all'occupazione di suolo pubblico con dehors è di competenza dell'Ufficio Polizia Municipale con le modalità stabilite dal comma 2 dell'art.16 del presente Regolamento.
2. Le concessioni di cui sopra possono essere rilasciate, salvo casi specialissimi per località fuori transito e sempre quando l'impianto non comporti manomissione di suolo pubblico.
3. La domanda di concessione dovrà essere presentata almeno 60 giorni prima di quello dal quale la concessione stessa dovrà decorrere.
4. Le occupazioni di cui al presente articolo potranno essere rinnovate di anno in anno, previa istanza da presentarsi almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'occupazione, sempre che non vengano variate le caratteristiche e le dimensioni del manufatto assentito nell'atto originario di concessione.

ARTICOLO 11 - Passi carrabili

1. Si considera passo carrabile quella modificazione che deve essere praticata ai marciapiedi o alla pavimentazione stradale oppure area privata gravata da servitù di pubblico passaggio onde permettere e facilitare l'accesso con veicoli ad una proprietà privata.
2. La superficie da assoggettare alla tassa sui passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
3. Nel caso in cui non esista marciapiedi e l'accesso avviene a raso rispetto al filo stradale senza opere visibili che denotino occupazioni di superficie è consentito, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi e previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta da parte di terzi sull'area antistante gli accessi medesimi per una superficie massima di mq. 10, da calcolarsi ipotizzando una profondità di occupazione di mq. 1 tra la carreggiata stradale e il perimetro del fabbricato, senza alcuna opera né esercizio di particolari attività.

ARTICOLO 12 - Occupazioni d'urgenza

1. Nel caso si debba provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono indugio per fronteggiare situazioni di emergenza, le occupazioni temporanee possono essere poste in essere dall'interessato anche prima del rilascio del formale provvedimento di autorizzazione.
2. Ricorrendo tale necessità, l'interessato è obbligato a dare immediata comunicazione concordando col Comando di Polizia Municipale le condizioni per porre in essere l'occupazione stessa con telegramma o via fax ed a presentare nei due giorni non festivi seguenti la domanda per ottenere la prevista autorizzazione.
3. L'ufficio Polizia Municipale provvede ad accertare l'esistenza delle condizioni d'urgenza ed all'eventuale rilascio del motivato provvedimento di autorizzazione a sanatoria.
4. In ogni caso, a prescindere dal conseguimento o meno di tale provvedimento, resta fermo l'obbligo di corrispondere la tassa per il periodo di effettiva occupazione, nella misura derivante dall'applicazione della tariffa.



COMUNE DI NOLI
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Ufficio Tributi

TITOLO II - ATTO CONCESSORIO

ARTICOLO 13 – Obbligatorietà

Con CONCESSIONE ESPLICITA

1. Nessuna occupazione può avvenire se non previa concessione ad eccezione delle occupazioni di urgenza di cui all'articolo precedente, di quelle in aree destinate a mercato non attrezzate e delle occupazioni temporanee nelle aree destinate a fiere non permanenti.

Con CONCESSIONE IMPLICITA

2. Per le occupazioni effettuate per il commercio al dettaglio su aree pubbliche o nei mercati e fiere non attrezzati ovvero in occasione di festeggiamenti, la concessione è da considerare data con il rilascio della quietanza della Tassa dovuta. Vengono esclusi da tale procedura gli spuntisti i quali assolvono al pagamento entro il termine del periodo di occupazione. Tale verifica sarà effettuata dal Pubblico Ufficiale.
3. Il mercato e la fiera sono da considerare attrezzati soltanto quando dispongono di dotazioni fisse destinate direttamente all'esercizio dell'attività commerciale.

ARTICOLO 14 – Obblighi del concessionario

1. Le concessioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione o la subconcessione.
2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione di occupazione di suolo pubblico.
3. È pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.
4. Per le occupazioni che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni al demanio comunale o a terzi, o, in particolari circostanze che lo giustificano, l'Ufficio Lavori Pubblici potrà prescrivere, di volta in volta il versamento di un deposito cauzionale adeguato, non fruttifero di interessi, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento.
5. Effettuate le opportune verifiche, l'Ufficio Lavori Pubblici disporrà la restituzione della cauzione entro il termine di sette (7) giorni, ovvero, in caso di accertati danni alle strutture e/o al suolo comunale proporrà all'Amministrazione l'incameramento di tutta o di parte della stessa.

ARTICOLO 15 – Contenuto

1. L'atto di concessione/autorizzazione deve contenere, fra le altre, le indicazioni relative al:
 - a) termine d'inizio dell'occupazione;
 - b) termine finale dell'occupazione, salvo, per l'occupazione permanente, che non sia espressamente richiesta a tempo indeterminato;
 - c) le modalità dell'occupazione con indicazione della relativa superficie;
 - d) l'indicazione dell'attività a favore della quale è diretta l'occupazione;



COMUNE DI NOLI
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Ufficio Tributi

- e) ammontare della Tassa, determinata secondo la tariffa di cui al successivo articolo 35, eventualmente maggiorato per il rimborso degli oneri di manutenzione gravanti sul Comune per l'occupazione;
 - f) le modalità ed il termine di pagamento della Tassa e gli estremi dell'eventuale atto fideiussorio;
 - g) le eventuali prescrizioni tecniche che il soggetto deve osservare nell'occupazione.
2. La concessione/autorizzazione è rilasciata:
- senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere connesse all'occupazione;
 - con facoltà da parte del Comune di revocarla con atto motivato per sopravvenute esigenze pubbliche;
 - a termine:
 - per la durata massima di anni CINQUE nel caso della concessione all'occupazione di suolo "permanente";
 - per la durata richiesta ed indicata nella domanda, eventualmente rinnovabile secondo le modalità previste dal presente regolamento, nel caso dell'autorizzazione all'occupazione di suolo "Temporanea".

ARTICOLO 16 – Procedimento per il rilascio degli atti di concessione/autorizzazione

1. Il rilascio dei provvedimenti di concessione/autorizzazione, costituenti titolo per l'occupazione, è subordinato all'attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi.
2. Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal nuovo codice della strada, e dal relativo regolamento di esecuzione e di attuazione, nonché dalla legge 7 agosto 1990, n.241 e da ogni altro strumento o regolamento di ambito comunale.

ARTICOLO 17 – Attivazione del procedimento amministrativo

L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione ha luogo con la presentazione della relativa domanda diretta all'Amministrazione, la quale provvede a dare comunicazione all'interessato nei termini e con le modalità previste dal combinato disposto di cui agli art.7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni.

DOMANDA:

La domanda, che va redatta in carta legale, su appositi moduli messi a dazione dal competente ufficio, deve indicare a pena di improcedibilità:

- a) i dati anagrafici del richiedente con l'indicazione del codice fiscale;
- b) il termine d'inizio dell'occupazione richiesta e il termine finale, salvo il caso in cui non venga richiesta espressamente a tempo indeterminato nel caso di occupazione permanente;



COMUNE DI NOLI
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Ufficio Tributi

- e) l'individuazione esatta della superficie o spazio di cui si chiede la concessione allegando planimetria della strada ed area interessata e limitatamente ai ponteggi ed alle installazioni di arredi, corredata da esatta rappresentazione grafica;
- d) l'entità dell'occupazione proposta espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore degli eventuali decimali;
- e) le modalità dell'occupazione;
- f) descrizione dell'attività a favore della quale è richiesta l'occupazione;
- g) impegno a comunicare previamente al Servizio concedente le modifiche che si intendessero apportare agli elementi di cui alle lett. e) e f);
- h) nel caso la richiesta riguardi aree ad uso pubblico non ancora acquisite al patrimonio del Comune, dovrà essere prodotto anche il parere favorevole del proprietario delle aree oggetto della richiesta.

ARTICOLO 18 – Termine per la definizione del procedimento amministrativo

1. Il rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante.
2. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di giorni 60 dalla data di presentazione della domanda al responsabile del procedimento amministrativo.
3. In caso di spedizione della domanda a mezzo del servizio postale, il termine iniziale di riferimento del procedimento è costituito dalla data di ricezione della stessa da parte dell'ente risultante dal protocollo.

ARTICOLO 19 – Istruttoria

PARERI:

1. Il responsabile del procedimento (Responsabile del Comando Polizia Municipale) ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda ed a un controllo, della documentazione allegata, acquisendo i necessari pareri dei diversi servizi.
2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione di cui all'art.9, il responsabile formula all'interessato, entro dieci giorni dalla presentazione della documentazione, apposita richiesta di integrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

INTEGRAZIONE istruttoria:

3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, entro 30 giorni dalla ricezione della lettera raccomandata. Detto termine deve essere comunicato al richiedente con la medesima lettera raccomandata.

ARTICOLO 20 – Conclusione del procedimento

Il responsabile del procedimento, terminata l'istruttoria, provvederà all'emanazione del provvedimento di concessione/ autorizzazione o di diniego. Il responsabile del comando Polizia Municipale con apposita nota dovrà comunicare all'interessato l'esito dell'istruttoria e in caso di



COMUNE DI NOLI
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Ufficio Tributi

rilascio della concessione / autorizzazione dovrà comunicare l'ammontare degli oneri previsti per il rilascio della stessa e l'importo della Tassa da versare in via anticipata.

ARTICOLO 21 – Rilascio delle concessioni e/o autorizzazioni

1. Il provvedimento di concessione è rilasciato dal competente Responsabile del Servizio previo pagamento da parte del richiedente dei seguenti oneri:
 - 1 marca da bollo;
 - deposito cauzionale (o fideiussione bancaria o assicurativa), eventualmente richiesto a titolo di garanzia per i danni derivanti dall'occupazione per il suolo pubblico.
2. Il Comune ha la facoltà di prescrivere al concessionario il versamento di un deposito cauzionale adeguato, a titolo cautelativo ed a garanzia dell'eventuale risarcimento, per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in ripristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni alla proprietà comunale o a terzi od in particolari circostanze che lo giustificano. L'importo della cauzione dovrà essere rapportato alla superficie occupata e verrà stabilito con apposito provvedimento del Responsabile del Servizio.
3. Il concessionario all'atto del rilascio dovrà esibire ricevuta di versamento della tassa definita in base all'occupazione e gli estremi dell'eventuale documento di fideiussione.

ARTICOLO 22 – Rispetto del decoro e dei vigenti regolamenti comunali

Le occupazioni di suolo pubblico, debbono essere disposte in buon ordine, con decoro e in conformità alle prescrizioni che l'Ufficio di Polizia Municipale riterrà di dare a mezzo dei Vigili Urbani nell'interesse della viabilità, dell'igiene, della sicurezza pubblica e della nettezza e comunque nel rispetto del vigente Regolamento di Polizia Urbana e del Progetto di coordinamento delle esternalità e dell'Arredo Urbano che al momento della stesura del presente regolamento risulta in fase di elaborazione.

ARTICOLO 23 – Revoca

La concessione e/o autorizzazione può essere revocata allorché nuove esigenze pubbliche richiedano la cessazione dell'occupazione con il ritorno della strada o dell'area pubblica all'uso pieno della collettività. In tal caso è dovuta dal Comune la restituzione della Tassa per la parte relativa all'occupazione non effettuata.

La revoca è disposta con atto scritto e motivato ed ha effetto dal sessantesimo giorno dalla data di notifica. È dovuta la comunicazione di inizio del procedimento di cui all'art. 7 della L. 7 agosto 1990 n. 241.

ARTICOLO 24 – Revoca della concessione per gravi inadempienze

La revoca della concessione per gravi inadempienze avviene:



COMUNE DI NOLI
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Ufficio Tributi

1. Nel caso di grave o reiterata inadempienza alle prescrizioni contenute nell'atto concessorio, mantenute anche dopo il tempo assegnato dall'apposita diffida, la concessione è revocata in danno dell'interessato. Qualora il soggetto non liberi l'area entro 30 giorni dalla notifica della revoca, il Comune provvede d'ufficio con spese a carico dell'inadempiente.
2. Nel caso si sia accertato che il concessionario ha modificato le modalità dell'occupazione o l'attività a favore della quale era stata richiesta la concessione senza darne preventiva comunicazione al Servizio competente; si provvede comunque al recupero della nuova tassa maturata e si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di ammontare pari a quello della nuova tassa dovuta.

In entrambi i casi è dovuta la comunicazione di inizio del procedimento di cui all'art. 7 della Legge 7 Agosto 1990 n. 241 e il provvedimento finale è adottato nel termine di 60 giorni dalla notifica dell'avvio del procedimento.

3. Il mancato pagamento della tassa entro 30 giorni dall'apposito invito del Comune con prospettazione della revoca costituisce grave inadempienza agli effetti del comma precedente e la revoca non deve essere preceduta da diffida.

ARTICOLO 25 – Rinuncia

1. Il concessionario può rinunciare alla concessione in corso mediante comunicazione scritta da far pervenire anche via fax al Servizio competente che ha rilasciato l'atto di concessione almeno 15 giorni prima della data fissata per il termine dell'occupazione.
2. Nel caso si tratti di rinuncia a concessione di occupazione permanente la deliberazione della corresponsione della Tassa ha effetto con il termine dell'anno in corso.

ARTICOLO 26 – Cessazione della concessione

1. Qualora il concessionario, al termine della concessione o quando la concessione fosse revocata, non cessasse l'occupazione nel termine stabilito, gli eventuali lavori di rimozione saranno eseguiti tutti a sue spese.
2. Parimenti, quando l'occupazione abbia richiesto la manomissione del suolo pubblico, spetterà al concessionario l'onere della spesa della rimessa in pristino osservando il vigente Regolamento per la disciplina della rottura del suolo pubblico.

ARTICOLO 27 – Subentro nella concessione

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione diretta ad altri.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante, qualora interessato al mantenimento della concessione in essere, è obbligato ad attivare non oltre 60 giorni dal trasferimento il procedimento per il subentro nella concessione esistente.



COMUNE DI NOLI
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Ufficio Tributi

3. Nella domanda, in bollo, dovranno essere indicati gli estremi della precedente concessione rilasciata per l'attività rilevata, tutti i dati relativi al nuovo subentrante ed il titolo giuridico che legittimi il subentro.
4. La volturazione effettuata senza la comunicazione di cui al comma precedente e quella che, sebbene comunicata, non risponda ai requisiti di cui al comma precedente, danno luogo all'irrogazione, nei confronti dell'originario intestatario della concessione, di una sanzione pecuniaria di ammontare pari al 150 per cento dell'importo annuo della Tassa determinato nell'atto concessorio e la concessione divenuta irregolare può essere revocata entro 30 giorni dalla data del verbale di constatazione.

ARTICOLO 28 – Proroga dell'autorizzazione temporanea

1. Il titolare della autorizzazione temporanea può chiedere in carta legale, almeno sette giorni prima della scadenza della stessa, la proroga, giustificandone i motivi, con le modalità previste dall'art.8 del presente regolamento.
2. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende prorogare.
3. Fermo restando che l'occupazione con i ponteggi ed i lavori edili in genere può essere concessa, in prima istanza, per un massimo di giorni 90, le successive proroghe possono essere rilasciate con le seguenti modalità e termini:
 - a) dal 91° al 150° giorno solo in base ai requisiti di cui al punto 1;
 - b) dal 151° al 210° giorno con i requisiti di cui al punto 1 previo nulla osta della G.C.;
 - c) dal 211° al 271° giorno con i requisiti di cui al punto 1) integrati da relazione tecnica di un professionista abilitato, previo nulla osta della G.C..
4. Il procedimento attivato con la domanda segue lo stesso iter previsto in via generale.

ARTICOLO 29 – Registro delle concessioni e/o autorizzazioni

L' Ufficio Polizia Municipale, ufficio competente a rilasciare l'atto di concessione/autorizzazione provvede a registrare i provvedimenti seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio. Lo stesso ufficio provvede, altresì, a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro eventuali variazioni.

TITOLO III - PAGAMENTO DELLA TASSA

ARTICOLO 30 – Soggetti tenuti al pagamento

1. È obbligato al pagamento della Tassa, di cui al presente regolamento, il titolare dell'atto di concessione/autorizzazione e, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione o del fatto materiale.
2. Per le concessioni di occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari.



COMUNE DI NOLI
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Ufficio Tributi

ARTICOLO 31 – Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. Le occupazioni di suolo, soprasuolo o sottosuolo pubblico sono soggette al pagamento della Tassa secondo le norme di legge e del presente Regolamento.
2. Per le occupazioni permanenti la tassa è annua; per le occupazioni temporanee la tassa si applica in relazione alla durata dell'occupazione in base a tariffe giornaliere.
3. La tassa è graduata a seconda della tipologia di occupazione e della categoria di appartenenza dell'area stessa.
4. A tale scopo il territorio comunale è classificato in n. 2 categorie, secondo l'allegato elenco di classificazione.
5. In ogni caso la tassa si applica secondo le tariffe deliberate per le varie categorie e in base alla vigente classificazione delle strade e delle aree pubbliche.
6. La tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento al metro quadro o lineare per difetto se la frazione non è superiore a mezzo metro quadrato o lineare o per eccesso se superiore e viene corrisposto secondo le modalità e nei termini previsti dal presente regolamento con il minimo di € 11,00 con esclusione delle occupazioni temporanee.
7. Non si fa luogo all'applicazione della Tassa alle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadro o lineare.
8. La tassa è dovuta anche per le occupazioni di fatto, indipendentemente dal rilascio della concessione.

ARTICOLO 32 – Determinazione

L'ammontare della Tassa dovuta, con riferimento alla durata dell'occupazione, è commisurato alla superficie occupata e viene determinato in base a quanto previsto nell'art.35 con il minimo di Euro 11,00=, salvo per quelle di durata non superiore ad un giorno.

ARTICOLO 33 – Versamento della Tassa

1. Il pagamento della Tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, su apposito modello.
2. Per le occupazioni permanenti il cui la tassa è pari o superiore a € 258,23= è ammesso il pagamento in rate anticipate di uguale importo, senza interessi, aventi scadenza rispettivamente 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre.
3. Il soggetto che si avvale della facoltà di pagamento rateizzato deve dare preventiva comunicazione all'Ufficio Tributi.
4. Per le occupazioni temporanee il cui la tassa è pari o superiore a € 258,23= è ammesso il pagamento in rate anticipate di uguale importo, da concordarsi con l'Ufficio Tributi.
5. Per le occupazioni permanenti o temporanee di suolo pubblico l'esibizione della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento della Tassa prescritta (per l'intero anno o per il periodo richiesto) è condizione indispensabile per il rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione.
6. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'Amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato mediante versamento diretto.



COMUNE DI NOLI
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Ufficio Tributi

7. In via ordinaria, per le annualità successive a quelle di rilascio dell'atto di concessione e in mancanza di variazioni, il versamento della Tassa delle occupazioni permanenti deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del mese di gennaio.
8. Gli interessati dovranno consegnare all'Ufficio Tributi l'attestazione dell'avvenuto versamento.

ARTICOLO 34 – Definizione agevolata

1. Nei casi di omesso, parziale o tardivo versamento della Tassa o di una rata del medesimo le sanzioni previste al successivo art. 44 sono ridotte:
 - a) ad un ottavo, se la regolarizzazione viene eseguita nel termine di trenta giorni dalla data stabilita in via ordinaria per il versamento;
 - b) ad un sesto se la regolarizzazione viene eseguita entro il termine del 31 dicembre;
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento della Tassa o della differenza, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno;
3. Le somme irrogate a titolo di sanzione non producono interessi;
4. Le presenti disposizioni non si applicano alle occupazioni abusive.

ARTICOLO 35 – Determinazione delle tariffe

Le tariffe base generali e le modalità di applicazione per le occupazioni permanenti e per le occupazioni temporanee sono quelle espressamente indicate negli articoli da 37 a 40 e riportati nell'allegata tabella B) che diventa parte integrante del presente regolamento.

ARTICOLO 36 – Modificazione delle tariffe

1. Le eventuali modificazioni delle tariffe sono deliberate dall'organo competente e decorrono dalla data indicata nel relativo provvedimento.
2. In mancanza di modificazioni, continua a valere la tariffa in vigore.

ARTICOLO 37 – Criteri particolari di determinazione della Tassa per le Occupazioni, realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

1. Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi con cavi e condutture soprastanti e sottostanti il suolo, con impianti e manufatti di vario genere, compresi pozzetti, camerette di manutenzione, cabine, ecc., nonché per le occupazioni realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi da parte delle anzidetto aziende, la misura complessiva della Tassa annua è determinata, in sede di prima applicazione (intendendosi per tale le tre annualità), in maniera forfettaria, considerando la misura unitaria di tariffa di € 0,77= per ciascun utente moltiplicata per il numero delle utenze. Le utenze da prendere in considerazione sono quelle in corso alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento.



COMUNE DI NOLI
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Ufficio Tributi

Gli importi così determinati sono rivalutati annualmente in base all'indice I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. In ogni caso la misura della Tassa annua non può essere inferiore a € 516 45=.
3. Per le occupazioni poste in essere dai soggetti di cui al comma 1, nelle annualità successive a quelle di prima applicazione, detto onere è determinato sulla base delle modalità di cui all'art.35, con riferimento alla misura di tariffa minima ridotta del 50%.

ARTICOLO 38 – Maggiorazioni della Tassa

Ai sensi dell'art. 42, comma 2 del decreto, per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

In occasioni di fiere e festeggiamenti si applica la maggiorazione del 50% prevista dall'art.45, comma 4 del decreto.

Ai sensi dell'art. 47, comma 5 del decreto, la tassa dovuta per le occupazioni temporanee del sottosuolo e soprassuolo con condutture, cavi e impianti in genere per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi è aumentata:

relativamente alla misura:

- per le occupazioni superiori a 1 Km lineare del 50%

relativamente alla durata:

- per occupazioni di durata superiore a 30 giorni e fino a 90 giorni del 30%
- per occupazioni di durata superiore a 90 giorni e fino a 180 giorni del 50%
- di durata oltre i 180 giorni del 100%.

ARTICOLO 39 – Riduzione della Tassa per occupazioni permanenti

Riduzioni della superficie:

1. ai sensi dell'art. 42, comma 5 del decreto, le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento.
2. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente fino a 100 mq. e fino a 1000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq..

Riduzioni della tariffa:

1. ai sensi dell'art. 44, comma 1 lettera c), del decreto, per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, le tariffe sono ridotte al 50 per cento;
2. ai sensi dell'art. 44, comma 2 del decreto, per le occupazioni con tende fisse o retrattili, aggettanti sul suolo, la tariffa ordinaria è ridotta al 30 per cento; detta riduzione non è cumulabile con quella di cui al punto precedente;
3. ai sensi dell'art. 44, comma 3 del decreto, per i passi carrabili la tariffa ordinaria è ridotta al 50 per cento;



COMUNE DI NOLI
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Ufficio Tributi

4. ai sensi dell'art 44, comma 8 del decreto, per gli accessi carrabili o pedonali, di cui al comma 3 dell'art. 11 del presente regolamento (passi a raso) la tariffa ordinaria è ridotta al cinquanta per cento;
5. ai sensi dell'art. 44, comma 9 del decreto, per i passi carrabili di cui all'art 11 del presente regolamento (costruiti dal Comune non utilizzabili o non utilizzati) la tariffa ordinaria è ridotta al 10 per cento;
6. ai sensi dell'art. 44, comma 10 del decreto, per i passi carrabili di accesso agli impianti per la distribuzione dei carburanti, la tariffa ordinaria è ridotta al 50 per cento.

ARTICOLO 40 – Riduzione della Tassa per occupazioni temporanee

Riduzioni della superficie:

1. ai sensi dell'art.42, comma 5 del decreto, le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati sono calcolate in ragione del 50 per cento;
2. per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq.;

Riduzioni relative alla durata della occupazione:

1. per le occupazioni fino a 14 ore la tariffa è ridotta del 25%;
2. ai sensi dell'art. 45, comma 1 del decreto, per le occupazioni di durata pari o superiore a 15 gg. la tariffa è ridotta del 50% per l'intero periodo;
3. ai sensi dell'art. 45, comma 8 del decreto, per le occupazioni di durata pari o superiore ad un mese (per mese si intendono 30 gg. qualora l'occupazione non coincida con un mese solare) o che si verifichino con carattere ricorrente, la riscossione è operata mediante convenzione, a tariffa ridotta del 50%. Previa stipula di apposita convenzione con il Comune.

Detta agevolazione, che si cumula con tutte le altre riduzioni eventualmente applicabili, opera esclusivamente per il verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:

- che l'occupazione abbia durata di almeno un mese (come sopra definito) o sia di carattere ricorrente;
- il pagamento anticipato della tassa mediante convenzione.

Per "convenzione" si intende un documento-quietanza che il contribuente sottoscrive, a fronte del pagamento anticipato della tassa dovuta per l'intero periodo di occupazione concesso, all'atto del rilascio della autorizzazione.

Non è rimborsabile la tassa pagata anticipatamente nel caso in cui, per fatto imputabile al contribuente, l'occupazione abbia avuto durata inferiore a quella prevista dall'atto di autorizzazione.

Il pagamento anticipato dovrà essere eseguito:

- a) in unica soluzione per importi complessivi fino a € 250,00=;
- b) per importi superiori, in rate mensili anticipate da corrispondersi:
 - la 1° di € 250,00 all'atto della concessione;
 - le successive, ogni 30 gg., proporzionalmente alla tassa dovuta ed alla durata della occupazione, suddividendo l'importo residuo per il numero dei mesi.



COMUNE DI NOLI
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Ufficio Tributi

Riduzioni della tariffa:

1. ai sensi dell'art. 45, comma 2 lettera e) del decreto, per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, le tariffe sono ridotte al 50 per cento;
2. ai sensi dell'art. 45, comma 3 del decreto, per le occupazioni con tende e simili, la tariffa ordinaria è ridotta al 30 per cento e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate la tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza;
Detta riduzione non è cumulabile con quella di cui al punto precedente.
3. ai sensi dell'art. 45, comma 5 del decreto, le tariffe sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
4. ai sensi dell'art. 45, comma 5 del decreto, le tariffe sono ridotte:
— dell' 80% per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante;
— del 50% per le occupazioni per i fini di cui all'art. 46 del decreto;
5. ai sensi dell'art. 45, comma 6 del decreto, per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, la tariffa è ridotta del 30%;
6. ai sensi dell'art. 45, comma 6 bis del decreto, le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte al 50%;
7. ai sensi dell'art. 45, comma 7 del decreto, per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell'80 per cento.

TITOLO IV - SANZIONI

ARTICOLO 41 – Occupazioni abusive o irregolari

1. Quando l'occupazione permanente o temporanea è senza titolo o si protrae oltre il termine finale previsto nella concessione, si applica per tutto il periodo dell'abuso o per quello eccedente il concesso, la tariffa dovuta per il tipo di occupazione aumentata a titolo di sanzione secondo le misure previste dalla legge 23.12.1998 n.448.
2. La tassa dovuta è commisurata alla superficie occupante risultante dalla copia del verbale di contestazione del pubblico ufficiale accertatore.
3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione di rimuovere le opere abusive a proprie spese.
4. La mancata o incompleta esposizione del cartello di cui all'art.8 comma 8 lettera b) del presente regolamento, comporterà una sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 500,00 (art. 7/bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267).
5. L'organo competente ad irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'art. 17 della Legge 24.11.1981, n. 689.



COMUNE DI NOLI
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Ufficio Tributi

ARTICOLO 42 – Rimozione d'ufficio

1. Qualora si tratti di opere insistenti abusivamente sulla strada la rimozione d'ufficio avviene con la procedura di cui all'art. 211 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.
2. Per le opere che occupino abusivamente altri spazi ed aree pubbliche diverse dalle strade, si applica la procedura di cui al richiamato art. 211 facendo però capo al Sindaco in luogo del Prefetto.

ARTICOLO 43 – Accertamenti, riscossione coattiva

L'amministrazione controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone immediata comunicazione all'interessato, il quale, nei trenta giorni successivi può procedere al pagamento della maggior taxa dovuta senza applicazione di sanzioni.

Se il pagamento non viene effettuato nei 30 giorni successivi alla comunicazione, l'Amministrazione provvede, in caso di parziale o omesso pagamento, alla notifica, anche a mezzo posta, mediante raccomandata e con ricevuta di ricevimento, di appositi avvisi, con invito ad adempiere nel termine di 30 giorni (con addebito delle spese di notifica), applicando le sanzioni previste dall'art. 44.

Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento della Tassa e della sanzione, alla e determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato nel termine e con le modalità di cui al precedente comma 2.

La riscossione coattiva della Tassa è effettuata, ai sensi dell'art.52 comma 6 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, con la procedura di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988 n.43; se alla riscossione provvede direttamente l'Ente Locale o gli altri soggetti di cui alla lettera b) comma 5 dello stesso art.52, deve procedersi mediante l'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14 aprile 1910, n.639.

ARTICOLO 44 – Sanzioni

Fattispecie	Norma violata (D.Lgs. 507/93)	Norma sanzionatoria (D.Lgs 507/93)	Sanzione pecuniaria
Omessa presentazione della dichiarazione o denuncia (o presentazione con ritardo superiore a 30 giorni)	50	53, 1° comma	Dal 100% al 200% dell'imposta dovuta (minimo € 51,65) Vedi nota: (a) – (b)
Tardiva presentazione della dichiarazione o denuncia (con ritardo non superiore a 30 giorni)	50	13, lettera c) del D.Lgs 472/97	1/12 del minimo Così come modificato dall'Art. 16 - comma 5 del D.L. 185/2008 Vedi nota : (c)
Presentazione di infedele dichiarazione o denuncia	50	53, 2° comma	Dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta Vedi nota: (a) – (b)



COMUNE DI NOLI
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Ufficio Tributi

Omesso pagamento dell'imposta (o pagamento con ritardo superiore ai termini indicati nei punti successivi ovvero non ricorrendo al ravvedimento operoso)	50	13, 1° o 2° comma del D.Lgs 471/97	30% dell'imposta non versata
Tardivo versamento dell'imposta (con ritardo non superiore a 30 giorni)	50	13, lettera a) del D.Lgs 472/97	Così come modificato dall'Art. 16 - comma 5 del D.L. 185/2008
Tardivo versamento dell'imposta (con ritardo non superiore a 30 giorni)	50	13, lettera b) del D.Lgs 472/97	Così come modificato dall'Art. 16 - comma 5 del D.L. 185/2008
Note:			
(a) – La sanzione è ridotta ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo e dalla sanzione.			
(b) - Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi.			
(c) - Ricorrendo al ravvedimento operoso.			

ARTICOLO 45 – Rimborsi

1. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta all'Ufficio le somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di 5 anni dalla data di pagamento o da quella in cui è stato accertato definitivamente il diritto alla restituzione.
2. Le somme restituite ai sensi del precedente comma non producono interessi.

TITOLO IV – SANZIONI

ARTICOLO 46 – Gestione del servizio

Il Comune gestisce l'accertamento e la riscossione della Tassa in forma diretta.

ARTICOLO 47 – Variazioni del Regolamento

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente Regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.

ARTICOLO 48 – Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2006.
2. Il presente regolamento abroga e sostituisce il precedente "Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della Relativa Tassa.



COMUNE DI NOLI
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Ufficio Tributi

3. Le concessioni già rilasciate al 31 dicembre 2005 mantengono la loro efficacia salvo il potere dell'Organo Concedente di apportare modifiche al contenuto delle medesime al fine di renderle conformi alle prescrizioni delle leggi ovvero dei regolamenti.
4. I soggetti di cui all'art. 5, già tenuti a corrispondere la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, sono tenuti al pagamento della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nella misura, alla scadenza e con le modalità di cui al presente regolamento.
5. Per il primo anno di applicazione del presente regolamento, la scadenza per il versamento della Tassa relativo alle concessioni permanenti già rilasciate alla data di cui al comma 2 è fissata al 31 marzo.
6. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si fa esplicito e specifico rinvio alle disposizioni di carattere legislativo e regolamentare vigenti.
7. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. 15.11.93 n. 507 e successive modificazioni e integrazioni nonché nelle speciali norme legislative vigenti.



COMUNE DI NOLI
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Ufficio Tributi

ALLEGATI

Allegato A

ELENCO DI CLASSIFICAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Categorie di importanza delle strade, aree e spazi

- CATEGORIA PRIMA
Strade, piazze ed aree comprese nel centro cittadino
- CATEGORIA SECONDA

Allegato B

TARIFFE PER LA DETERMINAZIONE DELLA TASSA Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche



COMUNE DI NOLI
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Ufficio Tributi

ALLEGATO "A" alla delibera di Consiglio Comunale n°14 del 16/03/2006			
DESCRIZIONE	NOME	LOCALITÀ	CATEGORIA
VIA	ACERBO SILVANO	NOLI	1
VIA	ARDUINI	NOLI	1
VIA	AURELIA	NOLI	1
VIA	BELVEDERE	NOLI	1
VICO	BIESTRO	NOLI	1
VIA	GIORDANO BRUNO	NOLI	1
REGIONE	CAMPANARI	NOLI	1
PIAZZA	CANANO	NOLI	1
PIAZZA	CAPELLINI	NOLI	1
VIA	AL CASTELLO	NOLI	1
REGIONE	CASTELLO	NOLI	1
PIAZZA	CATTEDRALE	NOLI	1
VIA	CAVALIERI DI MALTA	NOLI	1
VIA	CESARI MARIO	NOLI	1
PIAZZA	CHIAPPELLA	NOLI	1
REGIONE	CHIAPPELLA	NOLI	1
VIA	AL COLLEGIO	NOLI	1
VIA	COLOMBO CRISTOFORO	NOLI	1
VIA	ANTON DA NOLI	NOLI	1
VIA	DA VINCI LEONARDO	NOLI	1
PIAZZA	DANTE	NOLI	1
VIA	DEFFERRARI LUIGI	NOLI	1
REGIONE	FIUMARA	NOLI	1
VIA	FOSSATO	NOLI	1
VIA	GANDOGLIA B.	NOLI	1
PIAZZA	GARIBALDI GIUSEPPE	NOLI	1
VIA	GREGORIO IX	NOLI	1
REGIONE	GROPPINO	NOLI	1
CORSO	ITALIA	NOLI	1
VIA	LA MALFA UGO	NOLI	1
LOGGIA	DELLA REPUBBLICA	NOLI	1
REGIONE	LUMINELLA	NOLI	1
VICO	MANIN	NOLI	1
VIA	MANZONI ALESSANDRO	NOLI	1
PIAZZA	MARICONI	NOLI	1
VIA	MARTIRI DI VOZE	NOLI	1
VIA	MATTEOTTI G.	NOLI	1
REGIONE	MAZZENO	NOLI	1
PIAZZA	MILITE IGNOTO	NOLI	1
VIA	MONASTERO	NOLI	1
PIAZZA	MORANDO	NOLI	1
PIAZZA	MORO ALDO	NOLI	1
VIA	MUSSO	NOLI	1
VIA	PARETO	NOLI	1
VIA	PASCOLI	NOLI	1
LARGO	PASTORINO ALDO	NOLI	1
REGIONE	POZZALI	NOLI	1
PIAZZA	PRAGA	NOLI	1
VIA	IV NOVEMBRE	NOLI	1
VIA	REPETTO A.	NOLI	1
PIAZZA	ROMA	NOLI	1
PIAZZA	RONCO	NOLI	1
VIA	SAN FRANCESCO	NOLI	1
REGIONE	SANTA MARGHERITA	NOLI	1
VIA	SARTORIO	NOLI	1
VIA	SERRAVALLE	NOLI	1
VIA	SOLARI	NOLI	1
VIA	SUOR LETIZIA	NOLI	1
VIA	TERRIZZANI	NOLI	1
VIA	TISSONI B.	NOLI	1
REGIONE	TORBORA	NOLI	1
VIA	TORINO	NOLI	1
VIA	TRANSYLVANIA	NOLI	1
VIA	XXV APRILE	NOLI	1
VIA	VERDI GIUSEPPE	NOLI	1
VIA	VESCOVADO	NOLI	1
VIA	VIGNOLO	NOLI	1
REGIONE	ZUGLIENO	NOLI	1
PIAZZA	MANIN	NOLI	1
VIA	CESARE BATTISTI	NOLI	1
PIAZZA	VIVALDO	NOLI	1
PIAZZALE	ROSSELLI	NOLI	1
VIALE	MARCONI	NOLI	1
REGIONE	CHIARIVENTI	NOLI	2
REGIONE	BRICCO	TOSSE	2
REGIONE	CALDA VIA	TOSSE	2
VIA	CANEPA B.	TOSSE	2
CONTRADA	CARDANE'	TOSSE	2
VIA	ALLA CHIESA	TOSSE	2
VIA	CONTI	TOSSE	2
VIA	GUARDIA	TOSSE	2
CONTRADA	GANDUGLIA	VOZE	2
REGIONE	BRICCO	VOZE	2
CONTRADA	CALCAGNI	VOZE	2
CONTRADA	CASSUOLA	VOZE	2
LOCALITA'	CAVA	VOZE	2
REGIONE	COSTA	VOZE	2
CONTRADA	FENOGLI	VOZE	2
PIAZZA	ITALIA	VOZE	2
CONTRADA	MAGLI	VOZE	2
LOCALITA'	CA' DE MAXIN	VOZE	2
CONTRADA	MONTE	VOZE	2
PIAZZA	SAN PIETRO	VOZE	2
CONTRADA	REVELLI	VOZE	2
STRADA	ROMANA	VOZE	2
CONTRADA	SACCONI	VOZE	2
CONTRADA	SORGENTI	VOZE	2
CONTRADA	ZANONI	VOZE	2



COMUNE DI NOLI
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Ufficio Tributi

**ALLEGATO "B" alla delibera di Consiglio Comunale n°14 del 16/03/2006
TARIFE TASSA OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

1) Occupazioni Permanenti (art.44)		Tariffa annua per/MQ D.Lgs. 15/11/93 n°507 art.42	
DESCRIZIONE		CATEGORIE	
		1 [^]	2 [^]
OCCUPAZIONI SUOLO	COMMA 1 LETTERA A)	26,34	10,54
OCCUPAZIONI DI SPAZI SOPRASTATANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO	COMMA 1 LETTERA C)	13,17	5,27
OCCUPAZIONI CON TENDE, FISSE O RETRATTILI, AGGETTANTI DIRETTAMENTE SUL SUOLO PUBBLICO	COMMA 2	7,90	3,16
PASSI CARRABILI	COMMA 3	13,17	5,27
PASSI CARRABILI COSTRUITTI DAL COMUNE, NON UTILIZZATI	COMMA 9	1,32	0,53
PASSI CARRABILI DI ACCESSO AD IMPIANTI PER DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI	COMMA 10	13,17	5,27
DIVIETO DI SOSTA INDISCRIMINATO	COMMA 8	13,17	5,27

2) Occupazioni Temporanee (art.45)		Tariffa annua per/MQ D.Lgs. 15/11/93 n°507 art.42	
DESCRIZIONE		CATEGORIE	
		1 [^]	2 [^]
OCCUPAZIONI SUOLO	COMMA 1 LETTERA A)	1,55	0,62
OCCUPAZIONI DI SPAZI SOPRASTATANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO	COMMA 2 LETTERA C)	0,77	0,31
OCCUPAZIONI CON TENDE, FISSE O RETRATTILI, AGGETTANTI DIRETTAMENTE SUL SUOLO PUBBLICO	COMMA 3	0,46	0,19
OCCUPAZIONI EFFETTUATE IN OCCASIONI DI FIERE E FESTEGGIAMENTI, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	COMMA 3	2,32	0,93
OCCUPAZIONI REALIZZATE DA VENDITORI AMBULANTI, PUBBLICI ESERCIZI, E DA PRODUTTORI AGRICOLI CHE VENDONO DIRETTAMENTE IL LORO PRODOTTO	COMMA 5 - 1 [^] periodo	0,77	0,31
OCCUPAZIONI POSTE IN ESSERE CON INSTALLAZIONE DI ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE	COMMA 5 - 2 [^] periodo	0,31	0,12
OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO STRADALE CON: condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonchè seggiovie e funivie	COMMA 5 - 2 [^] periodo	0,77	0,31
OCCUPAZIONI CON AUTOVETTURE DI USO PRIVATO REALIZZATE SU AREE A CIO' DISTINTE DAL COMUNE	COMMA 6	2,01	0,81
OCCUPAZIONI REALIZZATE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA	COMMA 6 bis	0,77	0,31
OCCUPAZIONI REALIZZATE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI POLITICHE, CULTURALI O SPORTIVE	COMMA 7	0,31	0,12